



RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS

2016 – 6

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

NORMATIVA

Accordo Ue – Principato di Monaco per lo scambio di informazioni fiscali

GIURISPRUDENZA

Limiti e presupposti per la correzione (a favore) delle dichiarazioni fiscali

SCADENZE – LUGLIO 2016

APPROFONDIMENTO

Profili fiscali (e penali) della deduzione di oneri supportati da fatture generiche

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

NORMATIVA

Accordo Ue – Principato di Monaco per lo scambio di informazioni fiscali

Lo scorso 23 giugno è data stata notizia dell'avvenuta approvazione, da parte del Parlamento Europeo, di un accordo stipulato con il Principato di Monaco in materia di scambio di informazioni fiscali. L'accordo passa ora al vaglio, finale, del Consiglio Europeo.

Più in dettaglio, in base a tale accordo, originariamente stipulato nel febbraio 2016, i Paesi membri dell'Unione Europea ed il Principato di Monaco effettueranno lo scambio automatico di informazioni sui conti bancari dei rispettivi residenti, a partire dal 2018 e per le informazioni raccolte dal 1° gennaio 2017.

Le informazioni che verranno comunicate riguardano sia i redditi (quali interessi e dividendi), sia i saldi di conto ed i proventi delle vendite di attività finanziarie.

Dal punto di vista italiano tale accordo si affianca a quello sottoscritto il 2 marzo 2015 con il nostro Paese, in base al quale viene consentito lo scambio di informazioni fiscali "su richiesta", in conformità ai principi espressi dall'Ocse in materia di "Tax Information Exchange Agreement" (TIEA).

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. ssa Anna Landriscina

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: anna.landriscina@rsm.it

www.rsm.it

Limiti e presupposti per la correzione (a favore) delle dichiarazioni fiscali

(Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016)

Esiste da anni un evidente contrasto, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, circa i limiti all'emendabilità delle dichiarazioni in senso favorevole al contribuente.

In altri termini, si è creato molto contenzioso (con pronunce tra loro discordanti) in relazione al termine entro il quale far valere errori ed omissioni che comportano, nei fatti, un minor debito di imposta ovvero un maggior credito.

Il quadro di riferimento è purtroppo caratterizzato da varie norme, relative a diversi comparti del diritto tributario (accertamento, contenzioso, riscossione), che, introdotte in epoche differenti, tendono a confliggere tra di loro o, comunque, a non integrarsi con chiarezza.

A fronte di tale situazione eterogenea, la tematica è stata rimessa, nel 2015, al giudizio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale si è quindi espressa lo scorso 30 giugno in merito ai limiti di emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

Più in particolare, alla Corte è stato chiesto di appurare:

- se il contribuente, in caso di imposta sui redditi, abbia la facoltà di rettificare la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
- se, al contrario, quest'ultimo termine sia previsto solo ai fini della compensazione, per cui la predetta rettifica sia possibile anche a mezzo di dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- se, in ogni caso, tanto in sede di rimborso (nel rispetto dei relativi termini di decadenza e/o di prescrizione), quanto in sede di processuale (e cioè per opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco), sia comunque possibile "ritrattare" l'originaria dichiarazione.

All'esito di una disamina assai chiara, che ha ripercorso tutto l'insieme di norme esistenti, la Corte ha ricomposto il tema enunciando alcuni principi:

- è possibile emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8 bis, DPR n. 322/1988) da trasmettersi non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;
- è possibile emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, entro e non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (ovverosia entro il termine per l'accertamento).

- il rimborso dei versamenti diretti (ex art. 38 del DPR n. 602/1973) è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa;
- il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa e dall'istanza di rimborso, può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Elio Palmitessa
RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67
20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: elio.palmitessa@rsm.it
www.rsm.it

SCADENZE – LUGLIO 2016

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - ☐ in materia di IVA
 - ☐ in materia di imposte sui redditi ed IRAP
 - ☐ in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

mercoledì 6

Versamenti IREF–IRES–IRAP (contribuenti con proroga)

Termine (prorogato) per il versamento del saldo 2015 e I acconto 2016 IRPEF–IRES–IRAP e dei tributi aventi termine di scadenza coincidente con quello di versamento delle imposte sui redditi.

Si ricorda che tale proroga vale solamente per i contribuenti titolari di P. IVA la cui attività ricade nell'ambito di applicazione degli studi di settore (ad esclusione di quelli con ricavi superiori a 5,164 mln), per i soci di società di persone o di società di capitali in regime di trasparenza e per i soci di associazioni professionali.

Il versamento può essere utilmente effettuato entro il termine del 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,4%.

lunedì 18

Versamenti IREF–IRES–IRAP (contribuenti senza proroga)

Versamento (con la maggiorazione dello 0,4%) del saldo 2015 del I acconto per il 2016 di IRPEF–IRES–IRAP e dei tributi aventi termine di scadenza coincidente con quello di versamento delle imposte sui redditi, da parte dei soggetti non rientranti nella proroga: rientrano in questa casistica, tipicamente, le persone fisiche prive di P. IVA nonché di partecipazioni in società trasparenti.

domenica 31

(termine prorogato al 22 agosto)

Invio modelli 770 ordinario e semplificato

Termine per la presentazione telematica dei modelli 770 ordinario e semplificato relativi al periodo d'imposta 2015.

Presentazione modello rimborso/compensazione credito IVA II trimestre 2016

Entro la data odierna le imprese che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente possono



richiedere il rimborso ovvero la possibilità di compensare il credito Iva relativo al II trimestre 2016.

Si ricorda che in determinati casi è necessario il rilascio di apposita garanzia nei confronti dell'Erario.

Per la richiesta (telematica) deve essere utilizzato il modello Iva "TR".

APPROFONDIMENTO

Profili fiscali (e penali) della deduzione di oneri supportati da fatture generiche

Capita sovente, nella prassi professionale, nonché nel corso di verifiche fiscali, di imbattersi nella registrazione di fatture che si presentano "generiche" nelle loro descrizioni, e che si riferiscono a loro volta ad accordi per la cessione di beni o la prestazione di servizi non formalizzati in contratti, ma solamente verbali.

In tali casi il rischio concreto che corre l'impresa che deduce tali oneri sulla base di fatture generiche è quello di vedere disconosciuta sia la deduzione ai fini delle imposte sui redditi, sia la detrazione dell'IVA.

Di seguito si vuole quindi fornire un breve e succinto *excursus* sul tema, basato su recenti pronunce della giurisprudenza, sia nazionale, che comunitaria.

Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

Un costo, per poter essere fiscalmente dedotto, deve mostrare ben specifici requisiti richiesti dalla normativa.

In particolare, avendo riguardo al Testo Unico delle imposte sui redditi, i principi che governano la deducibilità sono i seguenti:

- **esistenza** dell'operazione che ha generato il costo;
- **inerenza**, da intendersi come legame della spesa alle attività aziendali produttive di ricavi;
- **certezza ed obiettiva determinabilità**: in base a tale principio gli oneri oggetto di *stime* non possono essere immediatamente dedotti fiscalmente, ma occorrerà attendere il momento in cui gli stessi acquisiscono (sia in termini quantitativi che sostanziali) una ben precisa individuabilità e "immodificabilità";
- **imputazione** a conto economico;
- **competenza** temporale;
- **congruità**: sebbene tale principio non sia espressamente codificato, è da tempo che si è creato un filone di accertamento (supportato da sentenze) che disconosce le spese ritenute "antieconomiche", cioè contrarie ai normali canoni di ragionevolezza cui è sottoposto l'imprenditore nello svolgimento della propria attività.

L'esauritiva descrizione nelle fatture degli addebiti ricevuti, ed il supporto documentale delle prestazioni costituiscono un naturale corollario del principio di inerenza: si sostiene, infatti, che tali elementi sono necessari al fine di poter valutare l'inerenza della spesa.

Per quanto sopra, se in sede di controllo fiscale viene rilevata l'assenza dei requisiti minimi per provare l'inerenza dei costi, la deduzione di questi ultimi viene disconosciuta per mancanza di inerenza, ex art. 109 del TUIR.

La giurisprudenza

Le Commissioni Tributarie di I e II grado, e la Corte di Cassazione, hanno da tempo elaborato il supporto teorico che legittima il comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria.

Ripercorrendo alcune, significative massime, è quindi possibile stabilire che:

- incombe sul contribuente l'onere della prova circa l'inerenza del costo;

- a tal fine è sufficiente che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo non riconducibile all'oggetto dell'impresa;
- tale onere probatorio non può ritenersi assolto quando la descrizione della prestazione in fattura risulti generica e laconica, né quando sia insufficiente o mancante la documentazione del contratto che ha dato luogo a quella prestazione, con la conseguenza che il Fisco non può verificare l'inerenza effettiva della spesa sostenuta sull'attività di impresa.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 7231 del 13 aprile 2016, chiamata a vagliare la (in)deducibilità di una fattura emessa da un professionista con la dicitura "prestazione di consulenza commerciale effettuata", ed in relazione a varie altre fatture emesse da una società terza per prestazioni di intermediazione nell'acquisto di merce da imprese estere. In entrambi i casi, non solo le fatture contenevano diciture generiche, ossia generici riferimenti al rapporto retribuito, ma non era stata trovata sufficiente documentazione di quest'ultimo.

Ancora, è da evidenziarsi che:

- in considerazione dell'onere probatorio cui è chiamata l'impresa, occorre che la prova dei costi deducibili sia *opportunamente documentata*, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

Così è dato leggere nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21184 dell'8 ottobre 2014: in tale giudizio si verteva sull'(in)sufficienza, ai fini della deduzione fiscale, di un onere per "assistenza tecnico-commerciale" di oltre 400mila euro, e giustificato da una fattura ritenuta laconica (e riferita alla "consulenza tecnico-commerciale relativa al mese di ...") nonché da un accordo "di appena 10 righe".

Ancor più di recente, la Corte di Cassazione (sentenza 9846 del 13 maggio 2016) ha statuito l'indeducibilità di costi per provvigioni, sul presupposto che la formulazione delle fatture di addebito e la vaghezza degli accordi non consentivano, neanche in questo caso, di giustificare la deduzione fiscale di tali costi.

Detrazione IVA

Il disconoscimento della deduzione degli oneri fiscali si accompagna, in modo quasi automatico, al disconoscimento della correlata detrazione IVA.

Ciò avviene in quanto (talvolta in maniera impropria) l'Amministrazione finanziaria estende il mancato presupposto dell'inerenza presente all'art. 109 del TUIR all'analogo (seppur non uguale) concetto presente all'art. 19 del DPR n. 633/72.

Il disconoscimento della detrazione IVA viene altresì giustificato dal mancato rispetto degli elementi che debbono essere presenti in fattura (ex. art. 21 del DPR n. 633/72), ed in particolare alla insufficiente/assente descrizione della "natura" e della "qualità" dei beni/servizi fatturati.

Per quanto concerne il profilo IVA è da menzionare anche la presa di posizione della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, che nella sentenza 8 maggio 2013, causa C-271/12, è stata chiamata a valutare se sia legittima una normativa nazionale (nel caso di specie, quella del Belgio) che nega la detrazione IVA in capo a debitori d'imposta, destinatari di servizi, che siano in possesso di fatture lacunose, ancorché i dati incompleti vengano integrati successivamente al controllo mediante la produzione di informazioni dirette a provare l'effettività, la natura e l'importo delle operazioni fatturate.

Il caso che ha generato il contenzioso riguardava delle prestazioni di servizi le cui fatture non indicavano, in particolare, il prezzo unitario ed il numero di ore di lavoro svolte dal personale delle società prestatrici di servizi (a fronte di un contratto in cui la remunerazione era correlata al numero di ore di lavoro), rendendo oltremodo difficile, per l'autorità fiscale, l'effettuazione dei propri controlli.

La Corte, dopo aver compiuto un *excursus* sui principi fondamentali che regolano la detrazione dell'IVA, ha ricordato che la VI direttiva IVA si limita a prescrivere l'emissione di una fattura che riporti determinate indicazioni "di base", demandando agli Stati membri dell'Unione Europea la facoltà di prescrivere ulteriori indicazioni, nel limite necessario per garantire la riscossione dell'IVA e il suo controllo da parte degli uffici tributari.

Per i giudici europei i fondamenti della normativa IVA non ostano ad una normativa nazionale, come quella belga, in forza della quale il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato in presenza di fatture *incomplete* e *carenti* dei dati richiesti dalla legge. Tale assunto, continua la Corte, non confligge nemmeno con il principio di neutralità dell'IVA, atteso che il disconoscimento della detrazione consegue ad una violazione di norme che richiedono l'esposizione in fattura di ben precise indicazioni.

Profili penali

Da ultimo, è bene ricordare che, nel caso in cui la vaghezza e genericità delle fatture nasconda "operazioni inesistenti", il comportamento fraudolento determina l'insorgenza di un reato.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000 (derubricato "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") è previsto che:

è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Gabriele Giardina
RSM Palea Lauri Gerla
Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

Sentenza del mese

Licenziamento per giusta causa legittimo in presenza di comportamenti che valutati congiuntamente assurgono ad un certo grado di gravità

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha dichiarato **legittimo il licenziamento per giusta causa** intimato da una Società nostra Assistita ad un operatore di fonderia (i) **per essersi opposto alle indicazioni** del capoturno e del direttore di stabilimento, indirizzando agli stessi **frasi offensive**; (ii) sotto diverso e autonomo profilo, per essere successivamente emerso che il medesimo **si era presentato al lavoro sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**; (iii) per avere, con il proprio comportamento, **messo a repentaglio la sicurezza sua e dei propri colleghi**, sino al punto di richiedere l'intervento, nottetempo, del direttore di stabilimento e, a seguire, delle forze dell'ordine; (iv) per **aver negato quanto contestato sia in sede di giustificazioni che in sede di impugnazione** del licenziamento. Nella specie il Giudice assegnatario della causa ha osservato che i vari comportamenti attribuiti al lavoratore, ove considerati singolarmente, non sarebbero stati idonei a costituire una giusta causa di recesso. Tuttavia, sempre secondo il Giudice, a diversa valutazione si è dovuto pervenire considerando la globalità dei comportamenti, contestualmente assunti dal lavoratore, arrivando così a statuire che **“i comportamenti (...), congiuntamente valutati, assurgono a un grado di gravità certamente non secondario, specie in considerazione della particolare pericolosità del posto di lavoro e delle lavorazioni; e pertanto, idoneo a legittimare il recesso della parte convenuta”**.

NORMATIVA


Il primo decreto correttivo del Jobs Act

Il giorno 11 giugno 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il **primo decreto correttivo** del Jobs Act, che contiene una serie di modifiche e ritocchi. Tra le altre il Governo, in tema di **lavoro accessorio**, ha previsto che i committenti che vi ricorrono devono comunicare, 60 minuti prima l'inizio della prestazione, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato del Lavoro, mediante sms o pec, i dati del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione stessa. In caso di violazione il datore di lavoro va incontro ad una sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Inoltre viene espressamente prevista la **possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in contratti di solidarietà “espansivi”** così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove competenze. Con riferimento poi al **collocamento delle persone con disabilità**: (a) è stata prevista la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; b) l'importo delle sanzioni per violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo e per mancata copertura della quota d'obbligo è stato legato alla misura del contributo esonerativo; c) è stata ritenuta applicabile per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo la procedura della diffida.

PRASSI

Videosorveglianza: nota del Ministero del Lavoro n. 1241 del 1° giugno 2016

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 1241 del 1° giugno 2016, ha affermato che anche la **sola installazione**



di un impianto di videosorveglianza **non può avvenire prima, o in assenza, dello specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori** o, in mancanza di esso, **dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente**. Il ministero, da una parte, ha precisato che la violazione sussiste anche qualora l'apparecchiatura sia stata installata ma **non sia ancora funzionante** ovvero **sia stato dato preavviso** ai lavoratori ovvero ancora il **controllo sia discontinuo**; dall'altra, ha chiarito il comportamento che dovrà tenere l'ispettore che accerti la violazione. In particolare, l'ispettore dovrà intimare **l'immediata rimozione del dispositivo**, nonché irrogare una contravvenzione punita con **l'ammenda da 154,00 a 1.549,00 euro** o con **l'arresto da 15 giorni a un anno**, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Si suggerisce dunque di munirsi del necessario accordo o autorizzazione per evitare di incorrere nelle predette sanzioni.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione: sugli infortuni non c'è responsabilità oggettiva


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12347 del 15 giugno 2016, ha ritenuto che la **responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.** possa essere affermata solo qualora **l'infortunio derivi dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o dalle conoscenze in relazione al lavoro svolto**, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate. Nel caso di specie, un dipendente di una società consorziata, esercente lavori di manutenzione in uno stabilimento di una società committente, mentre era in bicicletta aveva investito e travolto un altro dipendente del predetto stabilimento. La Corte ha rilevato che nessuna violazione poteva essere imputata alla società titolare dello stabilimento *de quo* in quanto **il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile di qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti**, ma solo di quelli che derivino da propria negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Con questa sentenza viene quindi esclusa una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro in caso di infortunio dei propri dipendenti.

Corte di Cassazione: il licenziamento va sempre motivato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11595 del 6 giugno 2016, ha stabilito che il licenziamento dei dipendenti pubblici che hanno raggiunto il limite di anzianità deve essere sempre accompagnato da una motivazione, a prescindere dal fatto che le norme di riferimento non sanciscano obblighi in tal senso. La sentenza fa capo ad un ricorso promosso da due lavoratori di un Comune lombardo licenziati nel 2008 dopo aver raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva. Secondo la Corte, infatti, **il licenziamento intimato a un soggetto "anziano" può intendersi come discriminatorio se non è oggettivamente e ragionevolmente giustificato** da una finalità legittima. In sostanza il licenziamento non può essere intimato senza un'adeguata motivazione, poiché è nella motivazione che può essere colta la oggettività della scelta datoriale, priva di connotati discriminatori.

Tribunale di Busto Arsizio: l'uso irregolare del part time porta alla sua trasformazione

Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 224 del 15 giugno 2016, ha affermato che **è implicita la volontà delle parti di voler trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time qualora il lavoratore venga adibito allo svolgimento costante e prolungato di un orario identico o superiore a quello svolto dai suoi colleghi a tempo pieno**. Nella specie il giudice di merito ha osservato che ciò che rileva al fine di ricostruire la volontà delle parti non è quanto le stesse abbiano previsto all'interno di un accordo scritto quanto, piuttosto, **la concreta modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa. Pertanto, se il lavoratore in regime di part time si rende disponibile per l'intera giornata lavorativa e il



datore di lavoro mette in evidenza il proprio bisogno di ricevere la sua prestazione che poi effettivamente impiega, il rapporto non può che trasformarsi in full time per fatti concludenti. La sostanza, dunque, supera la forma che, in taluni casi, si pone quale strumento legittimante un uso illecito delle disposizioni normative.

Corte di Cassazione: l'interesse e la temporaneità legittimano il distacco

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016, è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale creatosi intorno al tema del distacco nei gruppi di impresa. A tal proposito, i Supremi Giudici partono da un ragionamento volto a dare un'interpretazione estensiva al tema di che trattasi. Infatti, secondo l'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, è possibile adibire un lavoratore allo svolgimento di una prestazione lavorativa presso un soggetto terzo qualora tale decisione sia dettata dall'esigenza di **perseguire un interesse del soggetto distaccante che abbia carattere temporaneo**. L'interpretazione data ai requisiti testé esposti è stata per lungo periodo restrittiva e ancorata ad una presunzione di illiceità. La Corte, con la sentenza in oggetto, si pone quale motore propulsore di una nuova stagione volta a riconoscere una “**presunzione a contrario**”, ossia la presunzione che l'interesse al distacco sia sempre sussistente tra i gruppi d'impresa e che la temporaneità debba riconoscersi ogni qualvolta il distacco non sia definitivo. La sentenza si muove lungo quel crinale socio – giuridico che sta riconoscendo la preminenza della flessibilità anche in tema di distacco, al fine di favorire la circolazione delle risorse umane soprattutto fuori dal contesto nazionale.

Tribunale di Brescia: legittimo il licenziamento per chi utilizza impropriamente il computer aziendale

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 782 del 13 giugno 2016, ha dichiarato **legittimo il licenziamento** intimato ad una lavoratrice sorpresa ad **utilizzare il computer aziendale per accedere, nelle ore d'ufficio, a social network, giochi, musica ed altre attività estranee allo svolgimento della prestazione lavorativa**. La condotta della dipendente è da ritenersi, per l'organo giudicante, sicuramente grave se si tiene conto che la stessa aveva effettuato circa 6000 accessi in 18 mesi (di cui 4500 a Facebook) su tre ore in media di lavoro e che detti accessi duravano anche decine di minuti. In merito alle modalità con cui il **datore di lavoro** aveva appreso i fatti in questione, il giudice ha chiarito che questi **si era limitato a stampare la cronologia ed il tipo di accesso ad internet** dal pc della dipendente e che, pertanto, non vi era stata la **violazione della privacy**. Il Giudice ha evidenziato, altresì, che **non può** nel caso di specie **ipotizzarsi** neanche una **violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori** poiché si tratta di **attività di controllo inerenti a condotte estranee alla prestazione lavorativa**. La decisione in commento, sintomatica dell'evoluzione tecnologica dei nostri tempi, si aggiunge così ai primi orientamenti giurisprudenziali che si stanno formando sull'uso dei social network e sulla loro rilevanza nel contesto lavorativo.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare

Avv. Vittorio De Luca

De Luca & Partners

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;

www.delucapartners.it

oppure



Dott. Stefano Turchini

HR Capital

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it

www.hrcapital.it



RSM PALEA LAURI GERLA

Foro Buonaparte 67, 20121 - Milano
Tel +39 02 89095151
Fax +39 02 89095143

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)
Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

